

STATUTO
DELLA SOCIETA' "Geofor S.p.A."

TITOLO I

Costituzione - Sede - Oggetto - Durata

ART. 1 - Costituzione

E' costituita, ai sensi degli articoli 2325 e ss. del Codice Civile, una società per azioni a totale capitale pubblico locale denominata **"Geofor S.p.A."**.

Il capitale è detenuto dai comuni appartenenti all'ATO Toscana Costa di cui alla legge regionale toscana 28 dicembre 2011, n. 69 o dalla società RetiAmbiente S.p.A..

ART. 2 - Sede

La società ha sede nel territorio del Comune di Pontedera, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.

ART. 3 - Oggetto sociale

3.1 La società ha per oggetto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati. La società può altresì effettuare le attività accessorie e strumentali allo svolgimento del servizio sopra indicato.

3.2 Fermo restando il rinvio alle disposizioni di legge che individuano il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, sono da intendersi ricomprese nell'oggetto sociale le seguenti attività:

- a.** la raccolta, il trasporto, il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti urbani e assimilati;
- b.** la spedizione e la commercializzazione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, ove queste attività siano previste e consentite dalla legge ed ove siano riferite ai rifiuti urbani o assimilati;
- c.** la gestione, progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere e degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati;
- d.** l'esercizio di attività di autotrasporto rifiuti in conto proprio; le attività di educazione ambientale e di

informazione agli utenti, in quanto inerenti e strumentali alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

e. l'organizzazione e la gestione di ogni altra attività e servizio inerenti il ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati, come disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge;

f. la produzione, distribuzione e la vendita di compost e/o ammendante agricolo ricavato dal trattamento della frazione organica selezionata del rifiuto;

g. produzione e vendita di energia ricavata dalla gestione degli impianti di trattamento, smaltimento e/o recupero dei rifiuti;

h. l'autotrasporto di cose in conto terzi in quanto necessario allo svolgimento delle attività sopraindicate;

i. lo svolgimento di ogni altra attività di gestione e smaltimento di rifiuti accessoria ai servizi sopra indicati.

3.2 La società può compiere operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari, che siano strumentali al conseguimento dello scopo sociale.

3.3 La società non può assumere partecipazioni in altre società, imprese o consorzi, salvo detenere, per il periodo necessario alla loro dismissione, quelle partecipazioni che risultino già possedute alla data del 30 novembre 2015.

ART. 4 - Durata

4.1 La durata della società è fissata fino alla data della sua fusione per incorporazione in RetiAmbiente S.p.A. e comunque fino al 31 dicembre 2016.

4.2 L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare lo scioglimento anticipato della società.

TITOLO II

Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni

ART. 5 - Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è di euro [●], suddiviso in

numero [•] azioni nominative ordinarie del valore nominale di euro [•].

5.2 Possono essere soci i comuni che già possiedono la qualità di socio alla data del 30 novembre 2015.

5.3 Può assumere la qualità di socio RetiAmbiente S.p.A. mediante conferimento, da parte dei suddetti comuni, delle azioni da essi rispettivamente detenute.

ART. 6 - Azioni

6.1 Le azioni sono nominative e non sono trasferibili se non ai soggetti indicati ai precedenti commi 5.2 e 5.3.

6.2 L'alienazione delle azioni effettuata in violazione del comma precedente è inefficace ed inopponibile alla società e ai soci.

6.3 Non è consentito ai soci disporre delle azioni mediante la costituzione di diritti di pegno in favore di terzi.

6.4 Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

6.5 La qualità di azionista importa adesione incondizionata all'atto costitutivo, allo statuto ed a tutte le deliberazioni degli organi sociali, anche anteriori all'acquisto di tale qualità.

ART. 7 - Finanziamento dei soci

La società può acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 8 - Obbligazioni

La società non può emettere obbligazioni di alcun tipo né strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi.

ART. 9 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare

La società non può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare.

TITOLO III

Organi Sociali

ART. 10 - Organi sociali

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- e) il Collegio Sindacale.

ART. 11 - Convocazione dell'Assemblea

11.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

11.2 L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

11.3 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal comune in cui è posta la sede sociale, purché nel territorio italiano.

11.4 L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci, con lettera raccomandata a.r. o a mezzo posta elettronica certificata, almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione.

11.5 L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere indicata una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita, ed essa deve svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione della prima seduta.

11.6 In mancanza delle formalità suddette, si reputano regolarmente costituite le assemblee nelle quali risulti presente o sia rappresentato l'intero capitale sociale, siano presenti l'organo amministrativo e tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale.

11.7 Possono intervenire tutti i soci che figurino iscritti nel libro soci.

11.8 I soci possono farsi rappresentare in assemblea con delega scritta conferita nel rispetto delle norme e dei

limiti di legge. Non può essere conferita delega agli amministratori e ai dipendenti della società.

11.9 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico; in caso di loro assenza o rinuncia, l'assemblea designa il Presidente fra gli azionisti presenti.

11.10 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario nominato dagli intervenuti, il quale può essere anche persona estranea alla società, salvo i casi in cui il relativo verbale sia redatto da un notaio.

11.11 Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

ART. 12 - Assemblea ordinaria: funzionamento

12.1 L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

12.2 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

12.3 L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 13 - Assemblea straordinaria: funzionamento

13.1 L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

13.2 L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale.

ART. 14 - Amministratori

14.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri o da Amministratore Unico, nominati dall'Assemblea dei soci.

14.2. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi

membri un Presidente ed un Vice Presidente.

14.3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare determinate attribuzioni, ai sensi dell'art. 2381, comma 2, del Codice Civile, ad uno o più dei suoi componenti.

ART.15 - Convocazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

15.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, presso la sede sociale o altrove con lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione può essere effettuata almeno due giorni prima.

15.2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video e teleconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. In tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente e il Segretario.

15.3. Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare sugli argomenti non all'ordine del giorno soltanto quando siano presenti tutti i suoi componenti ed i membri effettivi del Collegio Sindacale.

Art. 16 - Poteri e deliberazioni dell'organo amministrativo

16.1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all'Assemblea.

16.2. Ove sia costituito il Consiglio di Amministrazione, le sue deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART. 17 - Compenso

Agli amministratori spetta un compenso nella misura stabilita dall'Assemblea al momento della nomina, ferme restando le limitazioni di legge vigenti per gli amministratori designati da soci pubblici.

Art. 18.

Presidente

18.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove quest'ultimo sia costituito, ha la rappresentanza sociale di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di suo impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

18.2. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

ART. 19 - Collegio Sindacale

19.1. La società è dotata di un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, che designa, tra gli effettivi, il Presidente.

19.2 L'Assemblea, al momento della nomina del Collegio Sindacale, stabilisce i compensi da corrispondere ai suoi membri.

19.3 Il funzionamento del Collegio è disciplinato dagli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile.

ART. 20 - Rappresentanza di genere

20.1 Per la composizione dell'organo amministrativo e di controllo la società è tenuta al rispetto delle disposizioni concernenti la parità di accesso di cui al d.p.r. 30 novembre 2012, n. 251.

20.2 Le medesime norme si applicano anche in caso di sostituzione degli amministratori e dei sindaci in corso di mandato. Ove, per qualsiasi causa, i sindaci supplenti dovessero subentrare ai sindaci effettivi, il subentro avverrà nell'ordine adatto ad assicurare il rispetto delle quote di genere.

TITOLO IV

Esercizio Sociale - Bilancio - Utili - Revisione

Contabile

ART 21 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 22 - Bilancio

22.1 Il bilancio deve essere redatto ogni anno, in conformità alla legge, per essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione non oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce. Ai sensi dell'art. 2364, comma 2, del Codice Civile, qualora particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

22.2 Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti tra i soci, in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

22.3 Il pagamento dei dividendi è effettuato a cura della società entro 120 giorni dall'approvazione della delibera che ne prevede la distribuzione.

TITOLO V

Scioglimento e liquidazione

ART. 23 - Nomina del liquidatore

Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione nominando un liquidatore, indicandone le attribuzioni, i poteri ed il compenso.

TITOLO VI

Controversie

ART. 24 - Foro competente

Per tutte le controversie appartenenti alla giurisdizione

ordinaria, il foro competente è quello di Pisa.

ART. 25 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme di leggi vigenti in materia.